



FOGLIO INFORMATIVO relativo a APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE AL CONSUMATORE

(DESTINATO AI CLIENTI CONSUMATORI PER I QUALI
TROVA APPLICAZIONE LA DISCIPLINA DETTATA
DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 385/1993, TITOLO VI,
CAPO II, COME MODIFICATA DAL D.LGS 141/2010 PER
IL “*CREDITO AI CONSUMATORI*”)

Foglio informativo n. 39 decorrenza 01/04/2019

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA - SOCIETA' COOPERATIVA

Sede legale e amministrativa: Via P. Melchiade, n. 37 - 84018 Scafati (Sa)

Tel.: 081 8570111 – Fax: 081 8502428 – N. Verde: 800778686 (Ufficio informazioni)

E-mail: protocollo@scafati.bcc.it - Sito internet: www.bccscafaticetara.it

Codice Fiscale e Partita IVA 00252880653

Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Salerno al n. 00252880653

Iscritta all'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 2042 - Cod. ABI: 08855.9

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160753

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di garanzia

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A. che ne esercita la direzione e il coordinamento

La Banca è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.

CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Il presente foglio informativo è rivolto ai consumatori e riguarda le aperture di credito di importo inferiore a 75.000 euro.

Per “consumatore” si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

L'apertura di credito è un contratto mediante il quale la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad un importo concordato.

L'apertura di credito può essere assistita da garanzie (es. Pagherò cambiario, fideiussione, ipoteca, ecc).

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.

Sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti. Il cliente è tenuto ad utilizzare l'apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Tra i principali rischi, va tenuta presente:

la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

Costi in caso di ritardo nel pagamento: Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il cliente (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro. Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al cliente gli interessi di mora.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo.**

INTERESSI DEBITORI	
Tasso di interesse debitore annuo indicizzato per utilizzi nei limiti del fido	<p>Tasso pari alla media mensile aritmetica dell'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 6 mesi (divisore 365), maggiorata di uno spread massimo di 9,35 punti percentuali.</p> <p>Qualora il suddetto parametro di indicizzazione dovesse scendere al di sotto dello zero, lo stesso si intenderà pari a zero.</p> <p>Considerata l'attuale misura del parametro EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 6 mesi (divisore 365) pari a - 0,236% (Media % mese Febbraio 2019) e dei predetti punti di maggiorazione, il tasso di interesse complessivo massimo applicabile risulta pari al 9,35%. (Euribor 0,00% + 9,35% = 9,35%).</p> <p>Il tasso di interesse varierà con decorrenza trimestrale, per tutta la durata del rapporto, dal primo giorno del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ciascun anno, sulla base dell'andamento del parametro riferito al penultimo mese del trimestre solare precedente.</p>
Tasso di interesse debitore annuo indicizzato per utilizzi oltre i limiti del fido	<p>Tasso pari alla media mensile aritmetica dell'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 6 mesi (divisore 365), maggiorata di uno spread massimo di 12,65 punti percentuali.</p> <p>Qualora il suddetto parametro di indicizzazione dovesse scendere al di sotto dello zero, lo stesso si intenderà pari a zero.</p> <p>Considerata l'attuale misura del parametro EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 6 mesi (divisore 365) pari a - 0,236% (Media % mese Febbraio 2019) e dei predetti punti di maggiorazione, il tasso di interesse complessivo massimo applicabile risulta pari al 12,65%. (Euribor 0,00% + 12,65% = 12,65%).</p> <p>Il tasso di interesse varierà con decorrenza trimestrale, per tutta la durata del rapporto, dal primo giorno del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ciascun anno, sulla base dell'andamento del parametro riferito al penultimo mese del trimestre solare precedente.</p>
Tasso di mora	Applicato nella misura di tre punti percentuali in più del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido
Periodicità di addebito spese e commissioni	Trimestrale
Periodicità di conteggio interessi debitori	Annuale, al 31 dicembre di ciascun anno o alla chiusura del rapporto
Esigibilità interessi debitori	1° Marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o

	alla chiusura del rapporto
Calcolo degli interessi (Divisore interessi debitori)	Riferimento anno civile 365 gg. (se bisestile 366 gg.)
Modalità di calcolo degli interessi	Totale dei numeri dare del periodo moltiplicato per il tasso di interesse, dividendo il risultato per 365 (divisore dell'anno civile).
<p>Il valore del parametro di indicizzazione innanzi indicato del tasso di interesse viene rilevato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" ovvero, nel caso detto quotidiano non fosse più pubblicato o ne omettesse la divulgazione, da altro primario foglio economico-finanziario ovvero ancora, in mancanza anche di quest'ultimo, sull'apposita pagina del circuito telematico "Reuters" o, in ulteriore subordine, del circuito telematico MID. Qualora non fosse più possibile fare riferimento al suddetto parametro o qualora intervenissero sostanziali variazioni dello stesso nei termini indicati nel piano interno della banca redatto ai sensi della normativa di riferimento in materia, le parti convengono che quest'ultimo sarà sostituito dal parametro individuato dalla Banca secondo le modalità e i criteri contenuti nel predetto piano interno. In tal caso la Banca comunicherà al cliente il parametro sostitutivo prescelto secondo le modalità previste dal presente contratto per l'invio della corrispondenza alla clientela. Il predetto piano interno è reso noto dalla Banca nell'apposita sezione di trasparenza pubblicata sul sito internet della Banca.</p>	

IMPORTI MASSIMI DI SPESE	
Spese per comunicazioni periodiche	- in forma cartacea € 0,00 - in forma elettronica € 0,00
spese per altre comunicazioni, ad eccezione di quelle concernenti variazioni unilaterali	- in forma cartacea € 2,00 - in forma elettronica € 0,00
Spese per invio altre comunicazioni mediante raccomandata	€ 10,00
Spesa per rilascio certificazione interessi passivi	€ 15,00
COMMISSIONI	
<p>Commissione sul fido accordato (CFA)</p> <p>Compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso.</p> <p>La commissione sul fido accordato è calcolata e addebitata su base trimestrale moltiplicando la somma messa a disposizione nel trimestre per l'aliquota a fianco indicata. Ove la somma sia messa a disposizione del cliente per una durata inferiore al trimestre, l'importo della commissione viene proporzionalmente ridotto. Il trimestre considerato coincide con quello solare, quindi con termine, rispettivamente, alla fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno.</p>	0,50% (trimestrale)
<p>Commissione di istruttoria veloce (CIV)</p> <p>La CIV, addebitata su base trimestrale, si applica – nelle misure e con le modalità qui indicate – a condizione che, nell'arco del trimestre, si generino, per effetto di uno o più addebiti, sconfinamenti rispetto al limite dell'affidamento concesso o incrementi di sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al</p>	€ 10,00 per ogni sconfinamento e per ogni incremento rispetto ad uno sconfinamento preesistente verificatosi nel trimestre, con un massimo di euro 100,00 a trimestre.

<p>saldo disponibile di fine giornata.</p> <p>La CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca, in base alle proprie procedure interne, prima di autorizzare lo sconfinamento svolge un'istruttoria veloce.</p>	
<p>Casi in cui è svolta l'istruttoria veloce</p>	<ul style="list-style-type: none"> • pagamento assegni, cambiali, titoli ed altri effetti; • esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento (bonifici, pagamento utenze, rid, etc); • pagamento deleghe fiscali; • prelevamento di contanti allo sportello e/o richiesta emissione assegni circolari; • acquisto di strumenti finanziari; • ogni altro addebito consentito ed avente le caratteristiche analoghe alle fattispecie sopra riportate.
<p>Esenzioni</p>	<p>La CIV non si applica se:</p> <p>a) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento nei confronti della Banca;</p> <p>b) lo sconfinamento, anche derivante da più addebiti, non supera contemporaneamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ l'importo complessivo di 500 euro e ○ la durata di 7 giorni consecutivi. <p>L'esenzione di cui al punto b) si applica una sola volta per trimestre.</p>
ALTRI ONERI	
<p>Imposte e tasse presenti e future</p>	a carico del cliente
<p>Spese notarili</p>	a carico del cliente
<p>Spesa assicurazione (contro i danni da incendio, caduta del fulmine e scoppio)</p>	a carico del cliente o del terzo datore di ipoteca
<p>Rimborso Imposta Per le operazioni con durata contrattuale a medio lungo termine ovvero per le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di 18 mesi, ai sensi dell'art. 12 del D.L.145/2013, con apposita dichiarazione in atto, è possibile optare per l'applicazione di uno dei seguenti regimi fiscali:</p>	<p>– Imposta sostitutiva: 0,25% sull'ammontare del fido concesso - D.p.r. 29/09/73 n. 601 artt. 15 e ss. - salvo l'applicazione della maggiore aliquota del 2,00% prevista dalla legge 257/04.</p> <p>– Imposta ordinaria: Imposte di registro su contratto, garanzie, quietanze ecc., nelle misure previste dalle vigenti disposizioni legislative.</p>
<p>Imposta di bollo sulle cambiali (Art. 6 della Tariffa Parte I del DPR n.642/72) (Se l'apertura di credito è garantita da Pagherò cambiario)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aperture di Credito di durata a medio lungo termine con applicazione del regime fiscale sostitutivo – art. 15 e ss. del D.P.R. n.601/73: 0,10 per mille dell'importo della cambiale ➤ Aperture di Credito di durata a medio lungo termine con applicazione del regime fiscale ordinario – art. 15 e ss. del D.P.R. n.601/73: 11,00 per mille dell'importo della cambiale ➤ Aperture di Credito a tempo indeterminato, Aperture di Credito a breve termine: 11,00 per mille dell'importo della cambiale
<p>per cancellazione ipoteca, oltre spese notarili</p>	<p>€ 75,00</p>

<i>per attestazione sussistenza del credito</i>	€ 20,00																					
<i>per consensi a restrizione, riduzione e postergazioni di formalità ipotecarie</i>	€ 100,00																					
<i>Spesa per perizia tecnica</i>	<p>per perizia valore immobile o opera da erigere, come da tabella seguente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Import</th> <th>stimato dei beni</th> <th>Corrispettivo</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Euro</td> <td>Euro</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a</td> <td>100.000,00</td> <td>250,00</td> </tr> <tr> <td>fino a</td> <td>200.000,00</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>fino a</td> <td>350.000,00</td> <td>350,00</td> </tr> <tr> <td>fino a</td> <td>500.000,00</td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td>Oltre</td> <td>500.000,00</td> <td>Da convenire (con un massimo di € 1.500,00)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il suddetto corrispettivo si intende al netto di IVA e contributi dovuti per legge. Per perizie il cui valore è inferiore del 10% dell'importo massimo della fascia inferiore si applica il corrispettivo della fascia inferiore (esempio valore bene periziato 215.000,00 = importo corrispettivo lordo dovuto 300,00). Per beni di valore superiore ad € 500.000,00 l'importo del corrispettivo da corrispondere dovrà essere concordato con il tecnico. Nel caso di perizie che presentino complesse fattispecie il corrispettivo sarà preventivamente concordato col tecnico.</p>	Import	stimato dei beni	Corrispettivo		Euro	Euro	fino a	100.000,00	250,00	fino a	200.000,00	300,00	fino a	350.000,00	350,00	fino a	500.000,00	400,00	Oltre	500.000,00	Da convenire (con un massimo di € 1.500,00)
Import	stimato dei beni	Corrispettivo																				
	Euro	Euro																				
fino a	100.000,00	250,00																				
fino a	200.000,00	300,00																				
fino a	350.000,00	350,00																				
fino a	500.000,00	400,00																				
Oltre	500.000,00	Da convenire (con un massimo di € 1.500,00)																				

PENALI	
Penale per rinuncia all'affidamento richiesto o per mancato perfezionamento dell'affidamento deliberato	1% dell'importo dell'apertura di credito richiesta.

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

QUANTO PUO' COSTARE L'APERTURA DI CREDITO IN C/C TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)
<p>I costi riportati nella seguente tabella sono orientativi e si riferiscono ad ipotesi di operatività indicate da Banca d'Italia.</p> <p>E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.</p> <p>L'equazione di base, da cui risulta il TAEG, esprime su base annua l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese. La formula è la seguente:</p> $\sum_{k=1}^m C_k (1 + X)^{-t_k} = \sum_{l=1}^{m'} D_l (1 + X)^{-s_l}$ <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - X è il TAEG, - m è il numero d'ordine dell'ultimo utilizzo, - k è il numero d'ordine di un utilizzo, sicché $1 \leq k \leq m$, - C_k è l'importo dell'utilizzo k, - t_k è l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo utilizzo e la data di ciascun utilizzo successivo, sicché $t_1 = 0$, - m' è il numero dell'ultimo rimborso o pagamento di spese, - l è il numero di un rimborso o pagamento di spese, - D_l è l'importo di un rimborso o pagamento di spese,

– s_i è l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo utilizzo e la data di ciascun rimborso o pagamento di spese.

Negli esempi che seguono il TAEG è calcolato assumendo un fido di 1.500 euro (o di 5.000 euro, se il contratto prevede diverse soglie di accordato, superate le quali varia il tasso di interesse o l'importo delle spese). Se il fido è a tempo indeterminato si suppone una durata del finanziamento pari a 3 mesi e che l'importo del fido accordato sia prelevato subito e per intero, e che rimanga utilizzato per l'intera durata del finanziamento, mentre se il fido è a tempo determinato si suppone una durata del finanziamento pari a 18 mesi e che l'importo del fido accordato sia prelevato subito e per intero, e che rimanga utilizzato per l'intera durata del finanziamento. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento.

Esempio 1 <i>contratto con durata indeterminata e commissione sul fido accordato</i>	Accordato: 1.500 euro	Tasso debitore nominale annuo: 9,35%	Interessi, su base trimestrale: 35,06 euro
	Durata: 3 mesi	Commissione sul fido accordato: 2,00% dell'accordato, su base annua	Commissione sul fido accordato, su base trimestrale: 7,50 euro
TAEG = 11,842%			
Esempio 2 <i>contratto con durata a tempo determinato e commissione sul fido accordato</i>	Accordato: 1.500 euro	Tasso debitore nominale annuo: 9,35%	Interessi, su base annua: 140,25 euro
	Durata: 18 mesi	Commissione sul fido accordato: 2,00% dell'accordato, su base annua	Commissione sul fido accordato, su base annua: 30,00 euro
TAEG = 11,050%			

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di “Apertura di credito in conto corrente”, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

RECESSO, INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE, ASSISTENZA AL CONSUMATORE E RECLAMI

RECESSO DAL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO OLTRE TRE MESI.

Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche

Il cliente accorda specificamente alla banca la facoltà di modificare, in qualsiasi momento ed anche in senso ad esso sfavorevole, le condizioni contrattuali ed economiche innanzi richiamate, ad eccezione dei tassi di interesse, in caso di tasso fisso, e dei punti di maggiorazione (spread) rispetto al parametro prescelto del tasso di interesse, in caso di tasso indicizzato, osservando le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. La variazione si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione senza penalità e senza spese, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Le informazioni sulle modifiche del tasso di interesse conseguenti alla variazione del parametro di indicizzazione indicato nel documento di sintesi sono fornite al cliente nell'ambito delle comunicazioni periodiche previste ai sensi di legge. La misura del parametro di indicizzazione tempo per tempo vigente è comunque resa pubblica con apposita comunicazione affissa presso le filiali e pubblicata sul Sito Internet della banca.

Condizioni di utilizzo e di rimborso del credito

Il cliente può utilizzare una o più volte la somma messa a disposizione e può con successivi versamenti, bonifici o accrediti ripristinare la sua disponibilità.

Il cliente è tenuto a rimborsare alla scadenza del contratto quanto da lui utilizzato, gli interessi, le spese e ogni altro accessorio, anche senza un'espressa richiesta della banca.

Recesso - Diritto di ripensamento

Le parti hanno la facoltà di recedere per giusta causa, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, dall'apertura di credito a tempo determinato. A mero titolo esemplificativo, costituisce giusta causa di recesso per la banca il verificarsi di Foglio Informativo APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE AL CONSUMATORE aggiornato il 01/04/2019

una delle ipotesi indicate nell'art. 1186 cod. civ. (insolvenza del Cliente; diminuzione, da parte di questi, delle garanzie date; mancata concessione delle garanzie promesse) o il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca.

Inoltre, entro 14 giorni dalla data di conclusione del presente contratto, il cliente può esercitare, senza alcun onere, né spesa, né penale, il diritto di recesso dal contratto stesso, dandone comunicazione scritta alla banca mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Se il contratto ha avuto esecuzione, in tutto o in parte, il cliente, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di recesso, deve rimborsare alla banca il capitale, gli interessi maturati fino alla data di rimborso, calcolati al tasso indicato nel documento di sintesi, e tutte le somme non ripetibili che la banca è tenuta a corrispondere alla pubblica amministrazione.

Nel caso in cui siano stati stipulati contratti aventi ad oggetto servizi accessori il recesso si estende automaticamente anche ad essi.

Ulteriori conseguenze per il cliente in caso di inadempimento

Ferma restando l'applicazione dei costi previsti nel documento di sintesi per il ritardo nel pagamento, la banca, in caso di mancato rimborso di quanto dovuto alla scadenza del contratto, sussistendone i presupposti, provvederà a segnalare l'inadempienza del cliente nelle pertinenti banche dati cui aderisce. L'iscrizione del cliente nelle predette banche dati potrà comportare il mancato accoglimento di richieste di affidamento da parte di banche e altre istituzioni finanziarie o anche la risoluzione dei contratti di finanziamento in essere.

RECESSO DAL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO O A TEMPO DETERMINATO ENTRO I TRE MESI.

Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche

Il cliente accorda specificamente alla banca la facoltà di modificare, in qualsiasi momento ed anche in senso ad esso sfavorevole, le condizioni contrattuali, i tassi di interesse e/o, in caso di tasso indicizzato, i punti di maggiorazione (spread) rispetto al parametro prescelto e le altre condizioni economiche innanzi richiamate, osservando le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. La variazione si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione senza penalità e senza spese, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Le informazioni sulle modifiche del tasso di interesse conseguenti alla variazione del parametro di indicizzazione indicato nel documento di sintesi sono fornite al cliente nell'ambito delle comunicazioni periodiche previste ai sensi di legge. La misura del parametro di indicizzazione tempo per tempo vigente è comunque resa pubblica con apposita comunicazione affissa presso le filiali e pubblicata sul Sito Internet della banca.

Condizioni di utilizzo e di rimborso del credito

Il cliente può utilizzare una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti, bonifici o accrediti ripristinare la sua disponibilità.

Il cliente è tenuto a rimborsare alla scadenza del contratto quanto da lui utilizzato, gli interessi, le spese e ogni altro accessorio nel momento in cui il recesso della banca diviene efficace.

Recesso dal contratto

Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento, previo preavviso di 5 (cinque) giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, dall'apertura di credito nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità. In presenza di giusta causa o di giustificato motivo, le parti possono recedere, con le stesse modalità, anche senza preavviso.

Il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Gli eventuali pagamenti allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza o dopo la comunicazione di recesso, non comportano ripristino dell'apertura di credito. Il cliente, anche senza un'espressa richiesta della banca, è tenuto ad eseguire il pagamento di tutto quanto dovuto alla scadenza del contratto o alla data in cui diviene operante il recesso.

PORTABILITA'

Nel caso in cui per rimborsare l'apertura di credito, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra
Foglio Informativo APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE AL CONSUMATORE aggiornato il 01/04/2019

Banca/Intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. Per ulteriori informazioni si rinvia al foglio informativo "MUTUI destinati ad estinguere precedenti finanziamenti, CON SURROGAZIONE NELLE GARANZIE".

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI

La banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. In qualsiasi momento il cliente può richiedere, in formato elettronico o cartaceo, copia del presente foglio informativo del relativo contratto e del documento di sintesi, aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE

Al fine di mettere in grado il consumatore, di confrontare l'offerta di credito con altre, in modo da prendere una decisione consapevole **PRIMA** di sottoscrivere il contratto - decreto legislativo N. 385/1993, titolo VI, capo II, come modificata dal D.LGS 141/2010 per il "**CREDITO AI CONSUMATORI** - la Banca mette a disposizione del cliente una serie di informazioni attraverso un documento denominato "**Informazioni europee di base sul credito ai consumatori**" che il cliente può visionare o prenderne una copia gratuitamente e che contiene le condizioni offerte alla generalità della clientela oppure, se le stesse sono personalizzabili, quelle offerte allo specifico cliente consumatore dietro manifestazione delle sue preferenze.

Oltre al documento "**Informazioni europee di base sul credito ai consumatori**" il cliente ha diritto di ricevere, su richiesta, a meno che la Banca non abbia già rifiutato la domanda di finanziamento anche una copia completa del contratto idonea per la stipula.

ASSISTENZA PERSONALIZZATA AL CONSUMATORE

La Banca fornisce al consumatore assistenza individuale circa la valutazione delle caratteristiche del contratto offerto, sia prima della conclusione del contratto sia durante il periodo (art. 125-ter TUB) nel quale questi può esercitare il diritto di ripensamento (*ius poenitendi*).

In particolare, la Banca fornisce al consumatore chiarimenti che gli permettano di valutare se il contratto di credito offerto è adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e quindi assistenza nel valutare la futura sostenibilità finanziaria dello stesso.

L'**assistenza è personalizzata, cliente per cliente**, e, dunque, fornisce spiegazioni circa:

- le informazioni contenute nell'**IEB**;
- le caratteristiche **essenziali del prodotto** offerto;
- gli effetti che il finanziamento può avere sulla situazione personale del cliente, illustrando le conseguenze del **mancato adempimento** degli obblighi contrattuali.

Il Cliente può ricevere assistenza anche telefonicamente chiamando, in modo gratuito, il **Numero Verde 800778686**.

RECLAMI E ALTRI MEZZI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca, anche per lettera raccomandata A/R, in via P. Melchiade, 37 – 84018 SCAFATI (SA), ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica reclami@scafati.bcc.it, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) reclami@pec.bccscafaticetara.it. L'Ufficio Reclami risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può rivolgersi a:

- a) Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- b) Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'esistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (Organismo di mediazione iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it).

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa

domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In ogni caso il cliente ha il diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia. Gli esposti alla Banca d'Italia possono essere inoltrati anche utilizzando l'apposito modulo disponibile on line sul sito www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/esposti/index.html.

LEGENDA

Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Tasso di mora	Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento.
Esigibilità	Indica il momento nel quale gli interessi devono essere pagati.
Consumatore	Persona fisica che agisce per scopi diversi dall'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Microimpresa	L'impresa con meno di dieci addetti e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Commissione sul fido accordato	Compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' onnicomprensiva e calcolata in maniera proporzionale rispetto all'importo e alla durata dell'affidamento concesso.
Durata a medio lungo termine	Durata superiore a 18 mesi
Durata a breve termine	Durata inferiore o uguale a 18 mesi
Disponibilità somme versate	Numero di giorni lavorativi bancari successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare per pagamenti e prelievi.
Saldo contabile	Saldo risultante dalla differenza fra le operazioni a credito e quelle a debito del cliente in ordine di data; esso comprende pertanto anche le operazioni con valuta successiva rispetto alla data di determinazione del saldo stesso.
Saldo per valuta (o saldo liquido)	Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi attivi e passivi. Saldo risultante dalla differenza fra le operazioni a credito e quelle a debito del cliente ordinate in base alla valuta e per le quali quest'ultima è anteriore o coincidente con la data di determinazione del saldo stesso. Ad esempio, se il correntista versa un assegno bancario fuori piazza che la banca accredita assegnando una valuta successiva di 3 giorni, l'operazione concorre subito a determinare il saldo contabile e dopo 3 giorni a determinare il saldo per valuta. I prelevamenti da un conto sul quale si riscontra una differenza fra il saldo liquido e quello contabile possono determinare lo scoperto per valuta (in assenza di fido) o lo sconfinamento per valuta (in presenza di fido utilizzato per un importo superiore a quello accordato dalla banca).
Valuta	data di inizio di decorrenza degli interessi.

Sconfinamento	Le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto all'ammontare dell'affidamento concesso ("utilizzo extrafido").
Istruttoria	Analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento o per l'autorizzazione ad uno sconfinamento.
Imposta sostitutiva	Imposta pari allo 0,25% della somma che la Banca mette a disposizione, ad eccezione delle aperture di credito concesse a persone fisiche e destinate all'acquisto/costruzione/ristrutturazione di immobili ad uso abitativo diversi dalla prima casa, per le quali l'imposta sostitutiva è pari al 2% della stessa somma.
Ipoteca	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del credito su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del fido concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e commissione di massimo scoperto.
(tasso effettivo globale medio) TEGM	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati: <ul style="list-style-type: none"> - per le aperture di credito in conto corrente, il TEGM della categoria "aperture di credito in conto corrente"; - per le aperture di credito semplici, il TEGM della categoria "altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese"; aumentarlo di un quarto, aggiungere quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il tasso così ottenuto e il TEGM non sia superiore a otto punti percentuali (se la differenza è superiore bisogna ridurre il tasso in misura tale che la differenza con il TEGM non superi gli otto punti) e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.
Tasso indicizzato	Tasso di interesse il cui valore varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione.
Parametro di indicizzazione	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse, che varia secondo l'andamento del parametro.
Euribor	(Acronimo di EURO Inter Bank Offered Rate, tasso interbancario di offerta in euro) è il tasso interbancario di riferimento calcolato giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea ed è reperibile sulla stampa specializzata (p.es. Il sole 24 ore).
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di indicizzazione/riferimento.
Risoluzione del contratto	Scioglimento del rapporto contrattuale a causa del mancato assolvimento degli obblighi, derivanti dal contratto, a carico delle parti dello stesso.